

STUDIO LEGALE C.F.Lex

Consulenza bancaria e finanziaria – Procedure di sovraindebitamento Legge n. 3/2012

Avv. Filippo Luciano Carrella

Via Nuova Sarno n. 417- 80036 Palma Campania (NA)

Tel./Fax: 081.5101954 - Cell. 392/9240648

E-mail: avv.filippocarrella@libero.it / Pec: filippocarrella@pec.it

Tribunale di Nola

Depositato in Cancelleria

30/06/2022

Il Cancelliere

TRIBUNALE di NOLA

Sezione fallimentare

Proposta di piano familiare del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7/9 e ss. L. 3/2012 modificato dal D. Lgs. 18 ottobre 2012 n. 179 con istanza di sospensione

Per

I coniugi **Casoria Alfredo** nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 11.10.1972 (Cod. Fisc.: CSR LRD 72R11G812I) e **Auriemma Ida** nata a Nola (NA) il 19.10.1975 (Cod. Fisc.: RMMDIA75R59F924X), entrambi residenti in Tufino (NA) alla Via Palazzo dei Conti n. 5, elettivamente domiciliati in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Nuova Sarno n. 417, presso lo studio legale dell'avvocato Filippo Luciano Carrella del foro di Nola (Cod. Fisc. CRRFPP72T15F924H) che li rappresenta e difende in virtù di singole procure alle liti apposte su fogli separati ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi entrambe in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.Lgs. 112/2018 seguenti indirizzi PEC: filippocarrella@pec.it – Email: avv.filippocarrella@libero.it. – Fax: 081/5101954

INDICE

- 1) **Nucleo familiare;**
- 2) **Cenni storici sulle cause del sovraindebitamento;**
- 3) **La diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;**
- 4) **Il quadro reddituale e patrimoniale;**
 - 4.1 Situazione patrimoniale;
 - a) Asse immobiliare congiunto Casoria Alfredo/Auriemma Ida;
 - b) Asse immobiliare Casoria Alfredo;
 - c) Asse immobiliare Auriemma Ida;
 - d) Asse mobiliare congiunto;
 - e) Asse mobiliare Casoria Alfredo;
 - f) Asse mobiliare Auriemma Ida;
 - g) Asse crediti differiti e attivo circolante;
- 5) **Fabbisogno necessario al sostentamento della famiglia e residuo disponibile**
 - 5.1 Situazione debitoria congiunta Casoria Alfredo / Auriemma Ida;

Avv. Carrella

Auriemma

Carrella

5.2 Situazione debitoria Casoria Alfredo;

5.3 Situazione debitoria Auriemma Ida;

5.4 Situazione debitoria complessiva;

6) Incapacità sopravvenuta e meritevolezza;

7) La proposta: piano di ristrutturazione;

7.1 Classificazione dei creditori in classi;

a) Creditori prededucibili;

b) Creditore ipotecario di I grado, privilegiato immobiliare;

c) Creditori chirografari;

7.2 La proposta ai creditori e solvibilità dei debitori;

8) Alternativa liquidatoria e convenienza della proposta del piano del consumatore;

9) Istanza di sospensione delle procedure esecutive;

10) Documentazione di riferimento

Premessa

I coniugi **Casoria Alfredo** e **Auriemma Ida**, come sopra generalizzati, trovandosi nelle condizioni previste dalla L. n. 3/2012 così come modificata dal D.Lgs. 179/2012 e non ricorrendo cause ostative, hanno depositato, in data 22.12.2021, presso l'Organismo di Composizione della crisi, Commercialisti di Nola, istanza introduttiva ex art. 6 e ss. L. 3/2012 affinché fosse nominato un professionista con le funzioni di Gestore della Crisi previste dalla stessa normativa richiamata. Incarico successivamente assegnato all'avv. Angela Ambrosio, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Nola, nominata dall'O.C.C. di Nola con funzioni di valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dai coniugi Casoria Alfredo e Auriemma Ida.

In via preliminare si precisa che:

- il sig.re **Casoria Alfredo** e la sig.ra **Auriemma Ida** hanno la qualifica di "consumatore", considerato che la loro posizione di *debitori* non nasce, né è conseguenza dello svolgimento di attività imprenditoriale o professionale ed entrambi si trovano, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), della L. 3/2012 in situazione di sovraindebitamento e cioè "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente*".

I ricorrenti, essendo conviventi e uniti in matrimonio in regime di comunione di beni e sussistendo un'origine comune dei debiti oggetto del presente piano familiare del consumatore, hanno avviato, ai sensi del novellato art. 7 bis della Legge n. 3/2012, un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Gli stessi ricorrenti possiedono i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 7 della sopra indicata legge in quanto:




- a) non risultano soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (**all. n. 1**);
- b) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) (**all. n. 1**)
- c) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore di cui agli art. 14 e 14bis;
- d) non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio nei cinque anni precedenti alla presente richiesta;
- e) non sono sottoposti a procedimenti penali o non ne sono a conoscenza (**all. n. 1**);
- f) non hanno subiti protesti (**all. n. 3**);
- g) hanno fornito ampia documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

1. NUCLEO FAMILIARE

Come si evince dal certificato di stato di famiglia (**all. n. 4**), il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dal sig.re **Casoria Alfredo** nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 11.10.1972 (Cod. Fisc.: CSR LRD 72R11G812I), - professione barista -, **Auriemma Ida** nata a Nola (NA) il 19.10.1975 (Cod. Fisc.: RMMDIA75R59F924X), professione collaboratrice scolastica con contratto a tempo determinato e da quattro figli di cui uno minorenni: Carmine, nato il 26.06.1999, studente universitario; Marta, nata il 14.02.2001, Pasquale, nato il 04.04.2003; Luigi, nato il 30.08.2011. Tutti residenti in Tufino (NA) alla Via Palazzo dei Conti n. 5.

Il sig.re Casoria Alfredo e la sig.ra Auriemma Ida hanno contratto matrimonio con rito concordatario e sono coniugati in regime di comunione di beni (**all. n. 4**).

2 CENNI STORICI SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La situazione di "sovraindebitamento" dei ricorrenti trae, sostanzialmente, origine dall'anno 2004, quando i coniugi Casoria decidono di comperare la loro prima casa. Con la nascita del terzo figlio Pasquale e l'approssimarsi della scadenza del contratto di locazione allora in essere, i coniugi, infatti, stabiliscono di comune accordo di acquistare l'unità immobiliare facente parte del fabbricato sita nel comune di Tufino (NA) alla Via Palazzo dei Conti n. 5 -**all. n. 5-**. (dove oggi attualmente ancora risiedono) e precisamente:

- appartamento posto al primo piano riportato in catasto al foglio 3, particella 1282, sub 6, Via Ponte di schiava p. 1, int. 5, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, R.C. Euro 411,87;
- locale per ricovero autovetture posto al piano seminterrato riportato in catasto al foglio 3, particella 1282 sub 18, Via Ponte di Schiava p. S1, cat. C/6, cl. 6, mq. 22, R.C. Euro 63,63



A) Creditore BARCLAYS BANK PLC

Pertanto, stipulano, in data 31.05.2004 un contratto di mutuo ipotecario con l'istituto bancario **Barclays Bank PLC (all. n. 6)** per un totale di €.108.000,00 per la durata di 30 anni per un complessivo numero di **360 rate mensili di importo variabile tra i €.450,00 ad un massimo di €500,00.** In quel periodo il sig.re Casoria Alfredo lavorava, *part-time*, come barman presso la ditta "Vacchiano Antonio" con uno stipendio lordo di €.740,70, più €.339,83 per assegni familiari per un totale complessivo netto in busta paga, pari ad **€.1.080,53**. La moglie Auriemma Ida invece risultava disoccupata.

Casoria Alfredo	Stidendio anno 2004	Stipendio senza assegni familiari	Rata Mutuo	Quota disponibile per sostentamento familiare
	€.1.080,53	€.740,70	€.450,00	€.290,70

Come si evince dalle risultanze del cassetto fiscale, le condizioni di concessione del suddetto mutuo appaiono palesemente inique non solo per la situazione economico finanziaria dei coniugi ma anche perché, a fronte di un immobile pagato €.55.000, viene erogato un mutuo di €.108.000 a favore degli stessi ricorrenti, garantito tramite un'ipoteca dal valore complessivo di €.324.000,00.

dettaglio	Modello	Registrazione		Estremi atto		Negozio			Valore dichiarato
		Data	Ufficio	Serie	Numero	Data stipula	Ruolo	Tipo	
1	MODELLO 69	11/6/2004	NAPOLI 3 (REF)	1T	003861	31/5/2004	avente causa	COMPRAVENDITA DI FABBRICATO (1102)	55.000,00 €
2	MODELLO 69	11/6/2004	NAPOLI 3 (REF)	1T	003862	31/5/2004	avente causa	MUTUO (7004)	108.000,00 €
3	MODELLO 69	11/6/2004	NAPOLI 3 (REF)	1T	003862	31/5/2004	dante causa	COSTITUZIONE DI GARANZIE REALI SULLA PIENA PROPRIETA' DI FABBRICATO (5102)	324.000,00 €

Nel febbraio del 2008, i coniugi Casoria decidono di rinegoziare il mutuo precedentemente stipulato nel 2004 con un diverso istituto bancario, ossia la **Mecquarie Group S.p.A. (all. n. 6)**, assorbita successivamente dalla **Barclays Bank PLC** e, di conseguenza, stipulano un nuovo "mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs n. 385 del 01.09.1993" per la somma complessiva di **€.150.000,00**. Importo, quest'ultimo, che si obbligano a rimborsare in anni 30 mediante pagamento di n. 360 rate mensili di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, sino al 27 febbraio 2038, dell'importo di €.938,26 concedendo ipoteca convenzionale di 1° grado a favore della banca finanziatrice sulla stessa unità immobiliare sopra descritta. In quel periodo il ricorrente Casoria Alfredo lavorava ancora *part-time*, come barman presso la ditta "Vacchiano Antonio" con uno stipendio lordo di €.884,95, più €.349,13 per assegni familiari, per un totale complessivo netto in busta paga pari ad **€.1.367,00**. Anche la situazione lavorativa della moglie Auriemma Ida permane identica essendo ancora disoccupata.


 Avv. F. Carrella




Casoria Alfredo	Stidendio anno 2008	Stipendio senza asegni familiari	Rata Mutuo	Quota disponibile per sostentamento familiare
	€.1.367,00	€.884,95	€.938,26	€.0,00

Anche per le condizioni della rigenziazione del mutuo appaiono palesemente inique in quanto, a fronte dello stesso immobile acquistato per €55.000,00, nel frattempo svalutatosi, l'istituto bancario eroga ai coniugi un importo di €150.000,00, garantito da una ipoteca di €300.000,00.

dettaglio	Modello	Registrazione		Estremi atto		Negozio			Valore dichiarato
		Data	Ufficio	Serie	Numero	Data stipula	Ruolo	Tipo	
1	MODELLO 69	28/2/2008	NAPOLI 2 (REE)	1T	001832	27/2/2008	avente causa	MUTUO (7004)	150.000,00 €
2	MODELLO 69	28/2/2008	NAPOLI 2 (REE)	1T	001832	27/2/2008	dante causa	COSTITUZIONE DI GARANZIE REALI SULLA PIENA PROPRIETA' DI FABBRICATO (5102)	300.000,00 €

Si sottolinea che il suddetto mutuo fondiario estingue quello precedente e viene concesso ai ricorrenti per consolidare la loro pregressa situazione debitoria; infatti l'istituto bancario trattiene, dalla somma erogata, ben €126.713,38 quale importo necessario ad estinguere i prestiti personali e finanziamenti intestati alle stesse parti mutuatrici. Questo però determina la definizione di una rata mensile del mutuo molto più elevata di quella precedente (quasi più del doppio), pari ad €938,26 (a fronte dei €450,00 del primo finanziamento) da pagare per i primi cinque anni del nuovo prestito (*ossia fino al 2013*), creando al ricorrente delle prevedibili difficoltà di adempimento. Attualmente, la rata mensile del mutuo fondiario ammonta a complessivi €500,00 ma il piano di ammortamento prevede, per gli ultimi anni, un nuovo rialzo ad un importo superiore ad €900,00 al mese. Si precisa che i coniugi Casoria, nonostante una situazione economica disastrosa, hanno continuato a pagare gli insostenibili importi delle rate del mutuo fino ad agosto 2021.

Orbene, nel caso di specie, appare evidente la violazione dei doveri ex art. 124 bis T.U.B. perpetrata dall'istituto bancario **Mecquarie Group S.p.A.** prima e **Barclays Bank PLC** poi, nella concessione del mutuo fondiario a favore dei coniugi Casoria. Le banche, omettendo un'adeguata valutazione del merito creditizio, hanno, infatti, concesso un mutuo di €150.000,00 rimborsabile mediante rate mensili insostenibili di €938,26 cadauna per i primi 5 anni, nonostante i beneficiari potessero contare su una disponibilità mensile pari quasi a zero. All'epoca, i coniugi Casoria facevano affidamento sulla disponibilità di un unico stipendio mensile fisso per complessivi €1.367,00, con il quale provvedevano finanche al sostentamento familiare. L'istituto bancario con l'irresponsabile rinegoziazione del mutuo non ha fatto altro che azzerare qualsiasi risorsa economica, indispensabile a garantire alla famiglia Casoria i mezzi necessari per una esistenza libera e dignitosa.

Avv. F. Carrella




Infine, si evidenzia che il “*mutuo fondiario*” concesso ai coniugi Casoria risulta palesemente nullo essendo stato elargito con un palese superamento del limite di finanziabilità *ex art. 38, comma 2, T.U.B.* che comporta, in automatico, la nullità dello stesso (*vedasi in tal senso le ordinanze della Corte di Cassazione n. 11543/2018 dell’11.05.2018 e n. 1193/020 del 21.01.2020 e la recentissima Sentenza della Corte d’appello di Milano, Sez. III del 14.02.2022*). Il limite inderogabile del *quantum* della prestazione creditizia (pari all’80% del valore dell’immobile oggetto di ipoteca) rappresenta infatti il tratto distintivo e l’elemento essenziale del contenuto del contratto ed è invalicabile dall’autonomia privata; per tale motivo il mancato rispetto di tale confine determina la nullità del contratto stesso che può essere rivelata dal Giudice anche *ex officio* con conseguente inopponibilità della residua pretesa creditizia al presente Piano di ristrutturazione dei debiti; inoltre, l’inosservanza della norma poc’anzi richiamata determina, ai sensi dell’art. 69, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza anche l’impossibilità per il creditore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa del Piano del consumatore, nonché di far valere cause di inammissibilità che non derivano da comportamenti dolosi del debitore.

Ad oggi residua un importo pari a complessivi €.114.883,11

B) Creditore INTESA SANPAOLO S.p.A.

Tra il 2008 e il 2012 i coniugi Casoria cercano, con grandi sacrifici, di soddisfare le esigenze primarie e di sostentamento dei figli e di pagare la *sproporzionata* rata mensile del mutuo fondiario. Per riuscire a sostenere le suddette spese il sig.re Casoria Alfredo chiede, nel 2007, disponibilità di credito all’Istituto finanziario **Intesa Sanpaolo S.p.A.** tramite la concessione di un “fido bancario” (**all. n. 7**) su conto corrente n. 19852005, **su cui oggi pende uno scoperto di €.6.469,29.**

C) Creditore BANCA IFIS S.p.A.

Per gli stessi motivi di cui sopra, i coniugi Casoria stipulano in data 23.03.2010 con l’**Agos Ducato** un contratto di finanziamento n. 17343268 (**all. n. 7**) poi ceduto *pro soluto* alla **Banca Ifis S.p.A.** con atto del 22.12.2015. Nel summenzionato finanziamento la sig.ra Auriemma Ida riveste il ruolo di garante.

Sul suddetto contratto, ad oggi, residua un saldo debitorio pari ad €.18.099,05

D) Creditore ITALCAPITAL s.r.l.

Il sig.re Casoria, pertanto, si trova costretto nel 2012 a chiedere all’istituto bancario **Deutsche Bank PLC** un prestito personale per un totale complessivo **€.18.043,00** da restituire tramite 72 rate mensili di €.248,00 ciascuna. Quote pagate regolarmente con grandi sforzi dai ricorrenti per circa due anni. Successivamente, il credito residuo veniva ceduto alla **Itacapital s.r.l. (all. n. 7)**, una società del gruppo **Kruk**, che rinegozia il debito tramite un piano di rateizzo strutturato con 24 rate di €.50,00 (Euro cinquanta/00), 116 rate di €.75,00 (Euro settantacinque/00) e infine una rata di €.100,00.

Avv. Filippino

D

Avv. Filippino

Attualmente l'ammontare residuo dell'esposizione è pari ad €.9.741,60 (compresivo di spese legali) per il cui recupero la **Itacapital s.r.l.** ha ottenuto dal Tribunale di Nola – dott. Alfonso Annunziata - un decreto ingiuntivo n. 512/22 del 14.03.22 di pari somma.

E)	Creditore INTESA SANPAOLO S.p.A.
-----------	---

In data **06.02.2012**, i ricorrenti usufruiscono, per la nascita del quarto figlio, di un prestito personale n. 000075053283 con il **Banco di Napoli**, oggi **Intesa Sanpaolo S.p.A. (all. n. 7)** per un importo complessivo di **€.5.000,00**, aderendo all'apposito fondo previsto per i bimbi "nuovi nati", da estinguere in 60 rate di €.94,96 cadauna con scadenza 01.02.2017. In relazione al suddetto finanziamento **risulta un debito per un totale di €.3.430,31.**

Il sig.re Casoria Alfredo, ormai preso dallo sconforto e schiacciato dalla sempre più opprimente pressione debitoria oltre che dalle sempre più crescenti responsabilità imposte dalla crescita dei quattro figli minorenni, inizia, disperatamente, a chiedere liquidità alle banche. Quest'ultime, pur consapevoli della rovinosa situazione finanziaria, irresponsabilmente concedono credito al Casoria, generando solamente un ulteriore e definitivo peggioramento della sua situazione finanziaria. I coniugi Casoria d'altra parte non avevano altra scelta avendo la responsabilità di prendersi cura dei quattro figli, in particolare dell'ultimo: crescere un bimbo nel suo primo anno di vita comporta, infatti, una sostanziale spesa per bavaglini, tutine, culla, passeggino, seggiolone, alimenti specifici ecc. per un importo totale annuo che oscilla da un minimo di €.7.123,01 ad un massimo di €.15.348,93, con un aumento medio rispettivamente del 0,7 per cento per i costi minimi e dell'1,4 per cento per i costi massimi, secondo i dati forniti dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori (**all. n. 8**). A tali oneri vanno poi sommati i costi per la crescita degli altri tre figli all'epoca rispettivamente di 13 anni, 11 anni e 9 anni che oscillano ad un ritmo compreso tra i circa €.6000,00 a quasi €.10.000 annui per ognuno di loro. Mantenere un figlio infatti vuol dire sostenere spese per abbigliamento, cibo, le attività ricreative e quelle educative oltre ai costi per l'attività scolastica. Si tratta di spese che crescono insieme con l'età, visto che tra i 15 e i 18 anno il costo di un figlio si stima tra i €.7.000,00 ed €.16.000,00, costi determinati prima dell'ingresso agli studi universitari.

Ebbene, il ricorrente per garantire una vita dignitosa ai propri figli e al fine di evitare loro eventi traumatici, stipula una serie di finanziamenti:

F)	Creditore COMPASS BANCA
-----------	--------------------------------

In data **15.01.2013**, il sig.re Casoria Alfredo stipula un prestito personale n. 11938764 alla **Compass Banca S.p.A. (all. n. 7)** per un totale di **€.40.690,78** con rata mensile pari ad €.498,86.

Ad oggi il residuo importo da pagare ammonta a complessivi €.32.073,08.

Su tale somma, a seguito di accoglimento del ricorso d'ingiunzione presentato dalla stessa Compass Banca S.p.A., il Giudice del Tribunale di Nola emetteva decreto ingiuntivo n. 2859/2017 del 29.12.2017 divenuto poi definitivo per omessa opposizione e dichiarato esecutivo in data 06.04.2018.

In forza del predetto titolo esecutivo, l'istituto bancario ha promosso, nei confronti del sig.re Casoria Alfredo, una procedura esecutiva iscritta al n. 1292/2021 R.G.E. del Tribunale di Nola – Dott.ssa Ferraro - presso la ditta "Tiffany Club s.r.l." quale terzo pignorato.

G)	Creditore BANCA IFIS
-----------	-----------------------------

In data **31.05.2013** il sig.re Casoria Alfredo stipula con la **Florence SPV**, facente parte del gruppo Findomestic Banca S.p.A, un contratto di finanziamento n. 20068952255021 (**all. n. 7**) per un importo di €14.263,00 poi ceduto *pro soluto* alla **Banca Ifis S.p.A.** in data 23.06.2017.

In relazione al suddetto contratto, **ad oggi, è maturato un saldo debitorio pari a complessivi €13.350,63.**

Su tale importo, a seguito di accoglimento del ricorso d'ingiunzione presentato dalla stessa Banca Ifis S.p.A., il Giudice del Tribunale di Nola emetteva decreto ingiuntivo n. 2816/2017 del 21.12.2017 recante R.G. n. 8553, nei confronti di Casoria Alfredo per l'importo di € 13.350,63, divenuto poi esecutivo. In forza del predetto titolo esecutivo, l'istituto bancario ha iscritto ipoteca giudiziale, di 3° grado, in data 02.08.2019 ai nn.27207/3290 contro Casoria Alfredo, sull'immobile in Tufino per la quota pari ad ½ di piena proprietà, per l'importo di € 14.076,13.

H)	Creditore BANCA IFIS
-----------	-----------------------------

In data **30.10.2014** il sig.re Casoria Alfredo stipula con l'**Agos Ducato** un contratto di finanziamento n. 46597014 (**all. n. 7**) -poi ceduto *pro soluto* alla **Banca Ifis S.p.A.** con atto del 22.12.2015- . **Ad oggi, risulta un saldo debitorio pari ad €2.523,36;**

I)	Creditore BANCA IFIS
-----------	-----------------------------

In data **07.10.2014** i ricorrenti stipulano con la stessa **Agos Ducato** un ulteriore finanziamento n. 4301528996657159 (**all. n. 7**) -poi ceduto *pro soluto* alla **Banca Ifis S.p.A.** con atto del 22.12.2015- per la concessione di una carta revolving. Le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento venivano assunte in qualità di coobbligato anche dalla moglie Auriemma Ida. In relazione al suddetto contratto, **ad oggi, è maturato un saldo debitorio di €9.549,00.**

Orbene, sulla somma totale dei residui dei finanziamenti evidenziati alle lettere C), H) e I), tutti facenti capo alla **Banca Ifis S.p.A.**, il Giudice del Tribunale di Nola, a seguito di accoglimento del ricorso d'ingiunzione presentato dallo stesso istituto bancario, emetteva in data 11.04.2018 decreto ingiuntivo n. 272/2018, dichiarato poi esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 11.04.2018 per omessa opposizione nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 17.04.2018. In forza del predetto titolo esecutivo, l'istituto bancario ha succesivamente notificato atto di precetto per il recupero dell'importo complessivo pari ad **€30.171,41**. Inoltre, la stessa banca ha iscritto ipoteca giudiziale, di 2° grado, in data 11.12.2018 ai nn. 41237/4885, contro Casoria Alfredo ed Auriemma Ida su immobile sito in Tufino di loro proprietà, per l'importo di € 43.315,19;

Nel 2015 il sig.re Casoria Alfredo stipula con la Unicredit S.p.A. un finanziamento per la concessione di una “Carta di credito Unicredit”, poi ceduta alla Tiberius SPV s.r.l. (all. n. 7), utile ad assicurarsi disponibilità economica per effettuare acquisti di prima necessità presso la convenzionata azienda “Auchan”, con spesa rateale di €3.000,00 su cui **ad oggi, residua una somma pari ad €5.544,00.** Importo poi rateizzato, a seguito di proposta di transazione e definizione del debito, in n. 89 rate mensili pari ad €77,00 cadauna. Rate regolarmente pagate dal ricorrente fino ad agosto 2021, data in cui rimane vittima di un incidente accidentale che gli causa una frattura scomposta pluriframmentaria dell’emipiatto tibiale esterno della gamba sinistra così come cartella clinica dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino (all. n. 9). L’infortunio causa anche l’inibizione all’attività lavorativa per circa 6 mesi del Casoria, con forti ripercussioni sulla situazione economica in quanto riscuote stipendi con importi gradualmente inferiori rispetto quelli regolarmente percepiti. Al contempo è costretto anche ad affrontare nuove ed importanti spese a causa delle necessarie cure mediche e riabilitazione fisica.

Sempre nel 2015 la sig.ra Auriemma Ida inizia a ricevere brevi e saltuarie chiamate negli istituti scolastici della Campania come personale ATA (attualmente in servizio a tempo determinato presso l’istituto alberghiero di Casalnuovo).

La cattiva sorte sembra accanirsi sulla famiglia Casoria e nel giugno del 2019 anche la sig.ra Auriemma Ida (in quel periodo disoccupata) è costretta a ricoverarsi soffrendo da anni di episodi di lombosciatalgia ingravescenti con eventi di andatura antalgica con zoppia destra e, in alcuni casi, di blocco antalgico. Diagnosticata un’ernia al disco intervertebrale a seguito di controlli accurati, la sig.ra Auriemma viene sottoposta presso l’ospedale Moscati di Avellino ad intervento chirurgico con l’asportazione dello stesso disco intervertebrale ed esplorazione e decompressione del canale vertebrale (all. n. 9). Le conseguenze post operatorie comportano limitazioni nei movimenti fisici oltre che impedimenti nello svolgimento delle quotidiane faccende domestiche causando tra l’altro un sensibile aumento di spese per visite mediche, acquisto di medicinali, di supporti ortopedici e per la riabilitazione fisica. Nel corso degli ultimi anni anche i figli Carmine e Marta vengono sottoposti a visite specialistiche e ad interventi medici per problemi di odontoiatria così come da ricevute fiscali allegate (all. n. 9).

Gli accadimenti sopra descritti degli ultimi cinque anni, causano una vera paralisi finanziaria che non consente ai coniugi Casoria di adempiere regolarmente agli impegni nati dai finanziamenti in corso. Inadempienze che poi sfociano in procedure esecutive che aggravano ulteriormente la massa debitoria. In tale angosciosa condizione, i ricorrenti si trovano di fronte ad un bivio vitale: pagare le rate mensili delle finanziarie, lasciando i figli minori senza alcun sostegno, o provvedere al soddisfacimento delle esigenze primarie dei 4 figli, sospendendo il pagamento delle rate delle



finanziarie. I coniugi Casoria prendono la decisione più logica e ragionevole, ossia prendersi cura, in via prioritaria, delle esigenze dei loro figli.

Infine, a peggiorare definitivamente la situazione si aggiunge poi il recente avvento della pandemia da Covid -19 a causa del quale il sig.re Casoria Alfredo viene messo in regime di cassa integrazione. Solo negli ultimi mesi del corrente anno, quest'ultimo, riesce ad ottenere un aumento della busta paga.

3 LA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Le sopra citate vicende che hanno determinato, nel tempo, il progressivo indebitamento dei coniugi Casoria, hanno come unica causale l'esigenza di far fronte a necessità familiari primarie ed impellenti. Il comportamento tenuto dai ricorrenti, pertanto, può essere facilmente inquadrato come condotta complessivamente *diligente, responsabile ed incolpevole del sovraindebitamento*, in quanto gli stessi sono stati colpiti da eventi esterni, non prevedibili e improcrastinabili, che hanno inciso negativamente ed in maniera drastica sulla loro capacità reddituale e sulla loro solvibilità. L'indebitamento è stato causato principalmente da vitali e indifferibili esigenze familiari determinate dalla presenza di ben 4 figli nel nucleo familiare, dalla mancanza di un posto di lavoro fisso per la sig.ra Auriemma Ida e dall'operazione chirurgica a cui la stessa è stata sottoposta oltre che dai continui sbalzi dello stipendio patiti da Casoria Alfredo (*vedasi in tal senso anche la cassa integrazione per causa covid negli ultimi*) e dall'infortunio subito da quest'ultimo. Vicissitudini che determinano un indebitamento progressivo e pressante che ha reso difficilissima la quotidiana vita familiare. La situazione di *sovraindebitamento* è stata, quindi, conseguenza e causa non già di un comportamento negligente *ex se*, bensì di contingenze gravi ed idonee a varcare il giudizio di ammissibilità del piano del consumatore predisposto. Il sig.re Casoria Alfredo ha, infatti, inizialmente stipulato e/o rinnovato gran parte dei contratti di finanziamento quando poteva contare su un'entrata tale da garantire, negli anni, il pagamento delle rate imposte dai piani di ammortamento bancari, contando, in prospettiva, anche in una convocazione, in tempi brevi, della moglie presso gli istituti scolastici. La sig.ra Auriemma Ida, invece pur partecipando attivamente alle scelte familiari, figura come *garante* solo in tre dei finanziamenti stipulati.

In conclusione, all'esito della presente disamina, può affermarsi che, nel caso di specie, il giudizio di *meritevolezza* non può essere ricondotto a canoni generali applicabili in astratto, bensì esso deve essere necessariamente rapportato, in una visione dinamica, alla fattispecie concreta. Dovranno essere valutate le condizioni economiche dei debitori al momento dell'assunzione delle obbligazioni, tenere in adeguato conto le ragioni che li hanno spinti a indebitarsi e, per l'effetto, giustificare anche quelle condotte "*necessarie*". L'attuale situazione di grave indebitamento è soltanto la conseguenza di un comportamento fortemente ossequioso nei confronti dei doveri genitoriali che ha portato i

Avv. F. Carrella

ricorrenti ad addossarsi responsabilità, compiti ed impegni economici che superavano, di gran lunga, le loro reali possibilità finanziarie e materiali.

Da quanto sopra esposto e dalla copiosa documentazione prodotta dai stessi ricorrenti, si può escludere, senza ombra di dubbio, che gli stessi abbiano colposamente determinato il proprio *sovraindebitamento*. A tal proposito, è opportuno ribadire che gli istanti, nonostante le gravi difficoltà economiche hanno sempre cercato di adempire al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo (*regolarmente pagate fino ad agosto 2021*) e dei vari finanziamenti stipulati e nei periodi di sofferenza hanno, in ogni caso, sempre cercato di ottenere dalle banche soluzioni alternative e/o di ristrutturazione dei debiti residui. A tal proposito si sottolinea anche che gli stessi hanno soltanto marginali pendenze tributarie con l'Agenzia delle Entrate e riscossione e il comune di Tufino.

Invero, ad incidere in maniera determinante sulla situazione debitoria dei coniugi Casoria è stato, soprattutto, il comportamento irresponsabile e scellerato degli istituti bancari, i quali hanno incautamente erogato (e/o continuato ad erogare) credito a soggetti già indebitati e/o già insolventi.

Un comportamento, quest'ultimo, in palese « *violazione con i doveri gravanti sul soggetto banca a causa del proprio status, in quanto in contrasto sia con i principi di correttezza, che disciplinano l'adempimento dell'obbligazione (artt. 1175, 1374, 1375 c.c.), sia con i doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.* », che, di fatto, vietano condotte tese a trarre un'utilità a scapito dell'altrui danno. Al contrario, non è dato rinvenire nella condotta dei coniugi Casoria, e nel loro ricorso al credito, profili di negligenza che possano essere qualificati come colpa grave e/o come violazione delle regole di prudenza e diligenza. Gli istituti finanziatori, infatti, hanno maliziosamente concesso credito ai ricorrenti pur essendo nelle condizioni di avvedersi agevolmente delle condizioni reddituali dei debitori e delle loro incapacità di regolare adempimento. Al massimo la condotta dei coniugi Casoria può essere qualificata come connotata da colpa lieve, in quanto indotta dall'accondiscendenza manifestata da soggetti professionisti qualificati e dallo stato di necessità che li ha spinti a chiedere credito. Anche nelle fase delle trattative per l'elargizione dei prestiti, non è emerso, né è stato dedotto ed eccepito alcun comportamento fraudolento e/o doloso dei ricorrenti tali da incidere sulla formazione della volontà dei finanziatori, né quest'ultimi hanno mai lamentato o contestato un comportamento sleale dei ricorrenti

Allo stato attuale, a causa delle abusive ed irresponsabili concessioni di credito da parte delle banche, i coniugi Casoria Alfredo si trovano in una situazione economica di estrema difficoltà, tali non da consentire di affrontare le spese necessarie per il sostentaento personale e dell'intero nucleo familiare.

4 IL QUADRO REDDITUALE E PATRIMONIALE

- Il sig.re **Casoria Alfredo** risulta attualmente dipendente della ditta Tyffany s.r.l. con la

Avv. Carrella

Carrella

Carrella

Carrella

qualifica di barista e percepisce uno stipendio medio mensile pari ad €.1.502,00 così come da busta paga allegata (**all. n. 10**) e non risulta intestatario di alcun conto corrente e/o carta di credito.

- La sig.ra **Auriemma Ida** svolge attualmente l'attività di collaboratrice scolastica presso l'istituto alberghiero di Casalnuovo, con supplenze a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile pari a complessivi €.1.167,00 (**all. n. 10**). Si precisa che è imminente la sua stabilizzazione con l'entrata a ruolo nella scuola, così come si evince dalla graduatoria provinciale definitiva del Ministero dell'istruzione e della ricerca (**all. n. 11**)

- I quattro figli Carmine, studente universitario presso la facoltà di agraria in Portici; Marta, disoccupata, ex studentessa universitaria presso la facoltà di scienze delle educazione di Fisciano fino al 2020; Pasquale e Luigi (minorenne) studenti, non risultano possessori di reddito autonomo, né contribuiscono alle casse familiari.

4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE

a. Asse Immobiliare congiunto Casoria Alfredo / Ariemma Ida

I sig.ri Casoria Alfredo e Auriemma Ida, in quanto coniugi in comunione dei beni, sono comproprietari dell'unità immobiliare sita nel comune di Tufino (NA) alla Via Palazzo dei Conti n. 5, di seguito riportata, su cui pende un'ipoteca convenzionale di 1° grado a favore della Barclays Bank PLC:

- appartamento posto al primo piano riportato in catasto al foglio 3, particella 1282, sub 6, Via Ponte di schiava p. 1, int. 5, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, R.C. Euro 411,87;

- locale per ricovero autovetture posto al piano seminterrato riportato in catasto al foglio 3, particella 1282 sub 18, Via Ponte di Schiava p. S1, cat. C/6, cl. 6, mq. 22, R.C. Euro 63,63.

b. Asse Immobiliare Casoria Alfredo

Il sig.re Casoria Alfredo non possiede nessun altro immobile.

c. Asse Immobiliare Auriemma Ida

La sig.ra Auriemma Ida risulta, invece, comproprietaria di una quota indivisa di 2/18, non liquidabile, sugli immobili siti in Nola (NA) alla Via Salita Cappuccini (**all. n. 5**), lasciati in eredità dal padre:

- Appartamento, riportato in catasto al foglio 20, particella 975, sub 11, piano 1, cat. A2, classe 7, vani 6, RC € 666,23;

- Box auto, riportato in catasto al foglio 20, part.lla 31, sub 16, piano S1, cat. C6, classe 8, RC € 56,81.

d. Asse mobiliare congiunto

Entrambi i ricorrenti non sono detentori di conti correnti.

e. Asse mobiliare Casoria Alfredo

Il sig.re **Casoria Alfredo** risulta proprietario/intestatario di:

- un'autovettura modello Ford Kuga targata FA 544 EJ, immatricolata in 2014 (**all. n. 12**)

Avv. Carrella

D

Avv. Carrella

- carta Poste Pay n. 3289 con saldo attivo di €23,75 al 16.06.2022 (all. n. 13);

f. Asse mobiliare Auriemma Ida

La sig.ra **Auriemma Ida** risulta proprietaria/intestatataria di:

- un'autovettura modello Fiat 500 X targata GA 916 TN, immatricolata in data 2020 (all. n. 12);
- carta Poste Pay, n. 2850 con saldo attivo di €68,41 al 16.06.2022 (all. n. 13);

g. Asse crediti differiti e attivo circolante

Passando ad esaminare nello specifico la situazione finanziaria dei coniugi Casoria, si precisa che dalle certificazioni dei redditi degli ultimi sei anni emerge che lo stipendio medio mensile certificato per entrambi i ricorrenti è di circa €1.150,00. Si precisa però che la sig.ra Auriemma Ida ha iniziato a percepire reddito solo dal 2015. Gli importi medi evidenziati risultano ampiamente insufficienti a garantire una vita personale e familiare libera e dignitosa. Si specifica, inoltre, che ad oggi, il ricorrente Casoria Alfredo ha maturato un Trattamento di Fine Rapporto pari a circa €1.600,00 (all. n. 14), avendo già usufruito di un anticipo dal datore di lavoro per le seguenti motivazioni:

- a) Spese sanitarie per terapie e interventi medici-odontoiatrici per la moglie Ida Auriemma; b) Spese da sostenere per l'istruzione di 4 figli minorenni; c) Alcune ristrutturazioni dei servizi igienico-sanitari della casa; d) Altre esigenze personali e familiari.

5. FABBISOGNO NECESSARIO AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA E RESIDUO DISPONIBILE

Le spese correnti necessarie al sostentamento mensile dell'intero nucleo familiare sono pari a circa **€1.765,00** secondo il seguente prospetto riepilogativo, ridotto al minimo essenziale:

Causale	Importo
Acqua bollette Gori	€45,00
Luce Enel	€80,00
Gas	€50,00
Contributo Detersivi e generi vari per la casa	€100,00
Prodotti per l'igiene	€100,00
Abbigliamento e calzature	€100,00
Generi alimentari	€500,00
Utenze cellulari	€60,00
Telefonia fissa	€40,00
Visite mediche e cure (oculista e dentista)	€90,00
Benzina e manutenzione auto, trasporti	€350,00

Avv. Filippo Luciano Carrella
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Assicurazione auto	€.60,00
Scuola	€.50,00
Università	€.100,00
Palestra	€.40,00
TOTALE	€.1.765,00

Per maggior chiarezza si allega elenco delle spese mensili di sostentamento sostenute dalla famiglia Casoria / Auriemma (**Documento n. 1**).

L'importo complessivo di **€.1765,00** risulta essere, in ogni caso, molto inferiore rispetto agli indici ISTAT previsti per le famiglie del Sud Italia con 4 figli, pari ad un importo mensile complessivo di almeno €.3.460,00. I coniugi Casoria, infatti, dal loro attuale reddito mensile, pari a complessivi €.2.679,00, devono sottrarre un somma pari a complessivi €.2.794,86 (di cui €.1.765,00 per le spese di sostentamento del nucleo familiare ed €.1.004,00 per le finanziarie) con un passivo netto mensile pari ad €.115,86.

Alla descritta situazione a dir poco insostenibile vanno, inoltre, aggiunte le spese straordinarie e non prevedibili per il mantenimento dei quattro figli (attualmente inoccupati), i quali vivono una fase adolescenziale delicata. In più, pendono tutt'ora, sulle casse familiari, le situazioni debitorie e le procedure esecutive indicate, analiticamente, nel precedente *paragrafo 2*.

5.1 SITUAZIONE DEBITORIA CONGIUNTA CASORIA / AURIEMMA

Totale complessivo della massa debitoria congiunta: €.185.856,84

Creditore	Tipologia di Debito	IMPORTO RESIDUO
Barclays Bank	MUTUO fondario Ipoteca 1° (privilegiato)	€ 114.883,11
Banca Ifis	Agos Ducato Finanziamento n. 4301528996657159 (con Auriemma Ida coobbligata) + Agos Ducato Finanziamento n. 17343268 (con Auriemma in qualità di garante) = Decreto Ing. Ipoteca 2° (privilegiato)	€ 27.648,05
Compass S.p.A.	Prestito personale	€.32.073,08

Avv. Filippo Carrella
da
Av

	n. 11938764	
Comune Tufino	TARI (privilegiato)	€ 2.899,00
Organismo di Composizione della Crisi	Onorario	€ 6.481,86
Avvocato difensore	Onorario	€ 1.871,74
TOTALE		€ 185.856,84

La suddetta somma è comprensiva dei compensi spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi dell'ordine dei commercialisti di Nola a seguito della nomina del gestore della Crisi per la presente procedura (pari a complessivi € 6.481,86) e allo scrivente procuratore (pari a complessivi € 1.871,74), quale professionista incaricato di valutare e predisporre la presente proposta, dei quali importi l'esponente si riconosce debitore.

5.2 SITUAZIONE DEBITORIA CASORIA ALFREDO

Totale complessivo della massa debitoria di Casoria Alfredo: € 42.540,80

Creditore	Tipologia di debito	Debito residuo
Itacapital s.r.l. (ex Deutsche Bank, attualmente in gestione alla Kruk Italia)	Prestito personale (chirografario)	€ 9.741,60
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Prestito personale n. 000075053283 + Fido bancario c/c 19852005 (chirografario)	€ 9.899,60
Banca Ifis	Agos Ducato Prestito personale n. 46597014 + Florence SPV finanziamento n. 20068952255021 = Ipoteca 3° (chirografario)	€ 15.873,99
Tiberius SPV s.r.l.	Prestito personale n. 41517702 (chirografario)	€ 5.544,00
Agenzia Entrate	Cartelle esattoriali (Tari 2015-2016)	€ 1.481,61
TOTALE		€ 42.540,80

pw. Casoria

D

Am da

5.3 SITUAZIONE DEBITORIA AURIEMMA IDA

Il totale complessivo della massa debitoria di Auriemma Ida è pari a zero.

5.4 SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA

La situazione debitoria complessiva dei ricorrenti è pari a complessivi €.228.397,64

In ogni caso, per una maggiore chiarezza dei creditori presenti nel piano familiare *de quo*, si allega elenco riepilogativo dei creditori (**Documento n. 2**).

6. INCAPACITA' SOPRAVVENUTA

Nella fattispecie in esame sembra opportuno evidenziare, ancora una volta, come il comportamento non professionale degli istituti bancari abbia inciso in maniera determinate sull'indebitamento dei ricorrenti e sulla loro sopravvenuta incapacità ad adempiere. Nel caso *de quo*, infatti, ci ritroviamo di fronte ad una situazione di palese violazione del c.d. principio del *merito creditizio* da parte dei finanziatori, attuali creditori; quest'ultimi, ragionevolmente, avrebbero potuto prevedere, con una corretta e diligente valutazione preliminare, la difficoltà restitutoria del credito da parte dei ricorrenti *consumatori* almeno a partire dal 2008 e soprattutto nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013. Invero, nella fase preliminare alla stipula dei contratti di finanziamento, è previsto *ex legis* un'approfondita consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere o meno il finanziamento.

Le banche, nella fase delle *trattative preliminari*, avevano l'obbligo, pertanto, di valutare attentamente la capacità di rimborso del cliente *consumatore* e la sua situazione e consistenza patrimoniale, al fine di proporre un'erogazione di credito in linea con la reale possibilità o capacità di rimborso o, in caso di situazione deficitaria come caso nel caso *de quo*, declinare la richiesta. Disposizioni disattese inspiegabilmente dalle banche, le quali invece hanno indotto, furbamente, i ricorrenti a stipulare contratti di finanziamento a condizioni inique ma soprattutto non sostenibili, approfittando del loro **chiaro ed evidente stato di bisogno**.

D'altra parte è proprio l'art. 124-bis T.U.B. ad imporre al finanziatore una valutazione approfondita del merito creditizio, potendo avvalersi di minuziose informazioni finanziarie desumibili da una pertinente banca dati oltre di quelle fornite direttamente dallo stesso consumatore. Tale questione si pone in modo particolare nel caso dei soggetti che, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta, richiedano finanziamenti destinati a soddisfare (a debito) il proprio bisogno di beni e servizi (come nel caso *de quo*).

Ma vi è di più!!!

Nel caso di specie, i coniugi Casoria hanno più volte richiesto ed ottenuto dalle banche anche il rinnovo degli stessi finanziamenti in corso (*molti dei quali chiesti per ripagare preesistenti debiti, procrastinandone la scadenza ma aggravando l'onerosità a causa dei più elevati tassi di interesse*).

Un comportamento questo delle banche, in palese violazione anche del principio di salvaguardia di

Avv. Filippo Luciano Carrella

Casoria

quei soggetti già indebitati, la cui situazione viene solo ulteriormente aggravata a seguito della concessione di nuovi iniqui ed insostenibili finanziamenti.

Ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. il consumatore ha, inoltre, diritto ad essere informato dalle banche sulla sua reale "*storia debitoria*", sulla situazione finanziaria e sull'esistenza di eventuali segnalazioni negative così come riscontrabile dalla Centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia e dai sistemi di referenza creditizia gestiti da soggetti privati (c.d. "*informazione-assistenza*"). Verosimilmente, tali informazioni hanno il compito di far acquisire al *consumatore* stesso una consapevolezza in ordine alla propria incapacità di accedere al credito e fargli comprendere se sarà in grado di far fronte ai finanziamenti già accordatigli ed eventualmente richiedere la rettifica. Previsioni, tra l'altro, richiamate anche dalla nuova disciplina in materia di sovraindebitamento del consumatore nella quale si fa riferimento alle eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo. Nel caso specifico, ai coniugi Casoria è stato sempre incautamente e/o abusivamente concesso credito dalle banche senza mai ricevere rifiuti o referenze creditizie negative che li orientassero in soluzioni alternative.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il comportamento tenuto dai consumatori non può essere considerato "*irresponsabile*" per essersi rivolti ad un soggetto, intermediario bancario, titolare di un ufficio di diritto privato e di un *peculiare status professionale* ("cd esperto del settore"), e aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il loro merito creditizio. La condotta tenuta dai debitori non può pregiudicare la loro buona fede e, soprattutto, non può incidere su un positivo giudizio di *meritevolezza*, tale da consentire di ottenere una seconda *chance* e una concreta speranza di trovare finalmente una via d'uscita.

Di contro, l'omissione da parte degli istituti bancari di un'adeguata valutazione del merito creditizio è facilmente riscontrabile: i finanziatori, infatti, non hanno mai tenuto conto dell'effettivo reddito disponibile dei richiedenti, né hanno valutato la concreta possibilità, per quest'ultimi, di poter usufruire di una disponibilità economica sufficiente a mantenere un dignitoso tenore di vita, una volta detratto gli importi necessari al pagamento delle rate di ammortamento. A tal fine, la recente giurisprudenza, ritiene idonea una quantificazione (di detta disponibilità residua) non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159). Previsione mai eseguita sullo stato finanziario dei coniugi Casoria, i quali, a seguito della concessione di finanziamenti "dannosi", sono, attualmente, costretti a vivere una vita di stenti e sacrifici.

Infine, si precisa che in un siffatto contesto normativo, il comportamento omissivo della valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, ha come conseguenza la sanzione di tipo processuale, per il creditore stesso, di non poter proporre opposizione o reclamo avverso all'omologazione del

Avv. F. Carrella

D

by

hw

piano o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (art. 12 bis, comma 3 bis, L. n. 3/2012) – Vedasi in tal senso Decreto di omologa n. 2/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme -dott. Alessia Iavazzo- del 16.12.2021.

7. LA PROPOSTA: Piano di ristrutturazione

I debitori hanno predisposto, con la consulenza dello scrivente procuratore, la “proposta di piano familiare del consumatore” di seguito esposta:

- importo complessivamente offerto **€.72.579,35**

7.1 Classificazione dei creditori in classi

In ragione della situazione così come sopra rappresentata, la presente proposta prevede, nel rispetto della *par condicio creditorum*, la costituzione di 3 classi di creditori:

a) Creditori prededucibili

All’**Organismo di Composizione della crisi** (il cui compenso è pari ad **€.6.481,86**) e all’**avvocato dei ricorrenti** (in cui onorario è pari ad **€.1.871,74**) viene riservato il pagamento integrale (100%) dei suddetti crediti in prededuzione, iniziando dalla 1° rata e terminando alla 14° del piano di familiare del consumatore;

b) Creditore ipotecario di I grado, privilegiato immobiliare

All’istituto bancario **Barclays Bank PLC**, quale creditore ipotecario di I grado, è riservato un migliore trattamento con la previsione del **47,88 %** di soddisfazione dei crediti vantati pari ad **€.55.006,03** che verrà pagato tramite n. 110 rate mensili a partire dalla 15° fino alla 125° rata del piano.

c) Creditori chirografari

Per gli altri istituti bancari, per il Comune di Tufino e l’Agenzia delle Entrate, quali creditori chirografari, è stato previsto il **10%** di soddisfazione dei crediti vantati che verranno pagati tramite rate mensili. In particolare alle banche vengono riconosciuti i seguenti importi:

Creditori	Credito originario	Importo riconosciuto
Italcapital s.r.l.	€.9.741,60	€.974,16 in 10 rate
Banca Ifis S.p.A.	€.43.522,04	€.4.352,20 in 22 rate
Intesa Sanpaolo S.p.A.	€.9.899,60	€.989,96 in 8 rate
Compass Banca S.p.A.	€.32.073,08	€.3.207,31 in 15 rate
Tiberius SPV s.r.l.	€.5.444,00	€.554,40 in 5 rate
Comune di Tufino	€.2.899,00	€.289,90 in 3 rate
Agenzia delle Entrate	€.1.481,61	€.148,16 in 1 rate
TOTALE		€.10.516,09

Avv. Filippo Luciano Carrella

Si precisa che l'istituto bancario IFIS, seppur munito di iscrizione ipotecaria di II° grado (*in data 11.12.2018*) e III° grado (*in data 02.08.2019*), è stato degradato a chirografo in quanto, in caso di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti, la banca non ricaverebbe un miglior ricavo rispetto alla percentuale del 10% riconosciuta nel piano, tenuto conto dell'incapienza dell'immobile ipotecato (il cui valore è, già di per sé, insufficiente a soddisfare integralmente il creditore ipotecario di 1° grado!). Stessa degradazione a creditore chirografario è stata applicata per l'Agenzia delle Entrate e per il comune di Tufino, poichè i tributi dell'ente locale godono del solo privilegio generale mobiliare sussidiario; inoltre anche in tal caso, se si procedesse alla liquidazione del patrimonio, il comune non riscuoterebbe un importo maggiore rispetto alla percentuale del 10% riconosciuta nel piano, tenuto conto dell'esiguo valore dell'immobile ipotecato e delle autovetture possedute dai richiedenti, oltre che del limite quadriennale previsto dall'art. 14 undecies legge 3/2012 ai fini dell'apprensione dei redditi futuri.

RIEPILOGO RIPARTO PIANO FAMILIARE DEL CONSUMATORE

Classe Creditori	Importo riconosciuto
In prededuzione	€.7.057,23 - 100%
Ipotecario di I° grado	€.55.006,03 - 47,88 %
Chirografari	€.10.516,09 - 10%
TOTALE	€.72.579,35

7.2 La proposta ai creditori e solvibilità dei debitori

La proposta formulata offre ai creditori l'importo complessivo di €.72.579,35 che verrà finanziato in dalla retribuzione percepita dal sig.re Casoria con rata mensile di €.500,00 ed avrà una durata di 12 anni ed 1 mese, per un numero totale di rate pari a 145. Tale proposta garantisce il pagamento del 100% delle spese in prededuzione, del 47,88 % del creditore ipotecario, del 10 % dei creditori chirografari.

La solvibilità e la certezza del pagamento della rata mensile prevista nella proposta del piano (*pari ad €.500,00 tranne l'ultima pari ad €.579,33*) è invece garantita sia perché il detto importo è rapportato all'effettive possibilità economiche dei coniugi, sia perché, a decorrere da settembre 2022, i coniugi potranno fare affidamento su una maggiore stabilità finanziaria con l'imminente stabilizzazione ed entrata in ruolo, come collaboratrice scolastica, della sig.ra Auriemma Ida.

In ogni caso, per una maggiore chiarezza della proposta di ristrutturazione dei debiti, con le relative modalità di pagamento, presentata dai ricorrenti, si allega prospetto riepilogativo del Piano di ristrutturazione con le relative rate (**Documento n. 3**).

8. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E CONVENIENZA DEL PIANO

Essendo l'"**alternativa liquidatoria**" una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter e seguenti della L. 3/2012 e non una procedura esecutiva individuale, si può affermare che, nel

Avv. F. Carrella

D

Carrella

caso di specie, tale possibilità non sarebbe per nulla realizzabile; infatti i ricorrenti possiedono un solo bene immobile su cui pende un'ipoteca di I grado a favore dell'istituto bancario Barclays Bank PLC e, dal 2018, un'ipoteca di II e III grado a favore della Banca Ifis. La ricorrente Auriemma Ida risulta poi comproprietaria di una quota indivisa di 2/18 di un immobile sito in Nola, lasciato in eredità dal padre insieme ad altri comproprietari e, pertanto, di difficile liquidazione.

Orbene, oltre il 50% della complessiva massa debitoria dei coniugi Casoria è rappresentata proprio dall'importo residuo ancora da pagare per il contratto di mutuo fondiario rinegoziato con la Barclays Bank. Al di là delle considerazioni precedentemente esposte circa la nullità del suddetto contratto di mutuo fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. e dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B., va evidenziato che, in ogni caso, se si procedesse con un'azione esecutiva sull'immobile ipotecato, questa non genererebbe vantaggi apprezzabili per il creditore. La perizia tecnica ed estimativa attualizzata dell'appartamento gravato da ipoteca (**all. n. 15**) stabilisce, infatti, che il valore di mercato di quest'ultimo è pari a circa €87.769,50. A tutto questo va aggiunto l'alea di una procedura esecutiva ed in particolare della vendita all'asta del fabbricato (*spesso si perviene ad aggiudicazione dell'immobile dopo diversi tentativi di vendita con conseguenti forti ribassi*) oltre ai relativi costi della stessa procedura. Ebbene, la proposta formulata nel presente piano, assicura invece alla banca il pagamento in misura superiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva dell'immobile al secondo tentativo di vendita. Inoltre si sottolinea che la tempistica del piano non supera la durata naturale del mutuo.

Infine si precisa che nel caso del piano del consumatore, il Gestore della crisi ha il compito, tramite la relazione particolareggiata, di confrontare la soddisfazione riservata ai creditori in base al piano proposto dal consumatore e la loro soddisfazione nell'alternativa liquidatoria. Spetta quindi all'OCC verificare che la soddisfazione dei creditori proposta nel piano, non sia peggiorativa rispetto a quanto gli stessi creditori ricaverebbero dall'alternativa liquidatoria. Orbene, l'avv. Angela Ambrosio, nominata dall'O.C.C. di Nola conclude nella sua relazione particolareggiata che *"il piano Familiare proposto dai signori Casoria Alfredo e Auriemma Ida, risulta sostenibile e fattibile"*. A tal proposito va evidenziato che anche in caso di cram down, il Tribunale potrà omologare il piano proposto dal debitore/consumatore, qualora il Giudice appuri che, ferme tutte le altre condizioni ostative, il creditore in questione non potrebbe avere soddisfazione maggiore nell'alternativa *liquidatoria. Anzi addirittura potrebbe verificarsi, qualora l'OCC giudicasse il piano non conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio ma, non essendo state presentate contestazioni da parte dei creditori, che il Giudice potrebbe comunque omologare il piano del consumatore in questione.

Avv. Ambrosio

Avv. Casoria

Avv. Auriemma

Orbene per le considerazioni sopra esposte, appare evidente che il piano proposto offre maggiori garanzie e soddisfazioni ai creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio dei ricorrenti e che lo stesso piano familiare risulti essere sostenibile e fattibile.

9. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E DELLE TRATTENUTE DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Con la presente proposta di piano del consumatore, ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012, si chiede che il Giudice designato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, con decreto di fissazione di udienza di cui al comma 1 dell'art. 12 bis, sospenda, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, il procedimento esecutivo n. 1292/2021 pendente innanzi al Tribunale di Nola – dott.ssa Ferraro - in danno ai ricorrenti in quanto, nelle more di convocazione dei creditori, una eventuale esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità dello stesso piano proposto. Si chiede che l'Ill.mo Giudice disponga, altresì, col medesimo decreto, che non possono essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore

Tutto ciò premesso i coniugi Casoria Alfredo e Auriemma Ida, come sopra rappresentato e difeso, unitamente al Gestore della crisi - Dott.ssa Angela Ambrosio- che lo coadiuva e che ha redato “relazione particolareggiata” con annessi allegati (**Documento n. 4**) attestante la veridicità dei dati esposti e la fattibilità dello presente “Piano familiare del consumatore” ex art. 8, legge n.3 del 27.01.2012

RICORRE

All' Ill.mo Tribunale di Nola, il quale

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da *sovraindebitamento* previsti dagli art. 7, 8, 9 della L. n. 3/2012 e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori

VOGLIA

con decreto ex art. 10 L. n. 3/2012

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta

DISPONENDO

ai sensi dell'art. 10.2 L. n. 3/2012, a cura dell'Organismo della composizione della crisi, la comunicazione della proposta allegata e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori nei termini di legge disponendo l'idonea forma di pubblicità e la trascrizione degli stessi a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORDINI

inoltre, ai sensi dell'art. 10.2 della L. n. 3/2012, la sospensione e/o il divieto di prosecuzione di tutte le azioni e/o procedure esecutive e il divieto di disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, in particolare la sospensione del procedimento esecutivo n. 1292/2021 RGE pendente innanzi al Tribunale di Nola – dott.ssa Ferraro -, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo;


Documentazione allegata:

A)- Procura alle liti sottoscritta dal sig.re Casoria Alfredo con firma apposta su foglio separati ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi entrambe in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/201;

B)- Procura alle liti sottoscritta dalla sig.ra Auriemma Ida con firma apposta su foglio separati ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi entrambe in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/201.

All. n. 1: Certificazione attestante la mancanza di pendenza in capo ai ricorrenti di procedure esecutive, concorsuali e di procedure di sovraindebitamento; **All. n. 2:** Certificazione di carichi pendenti e casellario giudiziario di Casoria e Auriemma; **All. n. 3:** Visura protesti / Crif / Centrale rischi Banca d'Italia di Casoria e Auriemma; **All. n. 4:** Certificato Stato di famiglia ed estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio; **All. n. 5:** Visure catastali; **All. n. 6:** Copia contratti di mutuo **All. n. 7:** Copia contratti di finanziamenti; **All. n. 8:** Report Indici Istat spese familiari; **All. n. 9:** Certificazioni mediche e relative spese; **All. n. 10:** Copia buste paghe e CUD Casoria Alfredo e Auriemma Ida; **All. n. 11:** Copia graduatoria del Ministero dell'Istruzione relativa alla osizione lavoartiva di Auriemma Ida; **All. n. 12:** Copia libretti di circolazione; **All. n. 13:** Estratti saldo attivo Posta Pay di Casoria e Auriemma; **All. n. 14:** Copia certifcazione attestante il Trattamento di Fine Rapporto di Casoria Alfredo; **All. n. 15:** Perizia estimativa dell'appartamento sito in Tufino alla Via Palazzo dei conti n. 5; **Documento n. 1:** Griglia delle spese di sostentamento ed esborsi; **Documento n. 2:** Elenco riepilogativo dei creditori; **Documento n. 3:** Prospetto riepilogativo del piano di ristrutturazione dei debiti familiari con rate;; **Documento n. 4:** Relazione particolareggiata del Gestore della crisi, professionista nominata dall'O.C.C. di Nola, con annessi allegati.

Palma Campania (NA) lì

Avv. Filippo Luciano Carrella








STUDIO LEGALE C.F.Lex

Avv. Filippo Luciano Carrella

Via Nuova Sarno n. 417- 80036 Palma Campania (NA)

Tel./Fax: 081.5101954 - Cell. 392/9240648

E-mail: avv.filippocarrella@libero.it

Pec: filippocarrella@pec.it

PROCURA AGGIORNATA ALLA L.124/2017 (Legge sulla concorrenza)

ED INFORMATIVA GDPR (Regolamento U.E. n. 679/2016)

CASORIA ALFREDO nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 11.10.1972 (Cod. Fisc.: CSR LRD 72R11G812I) residente in Tufino (NA) alla Via Palazzo dei Conti n. 5

Con la presente procura alle liti conferisco all'**avvocato Filippo Luciano Carrella** del Foro di Nola (NA), il mandato a rappresentarmi e difendermi nella **procedura di sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012** (pendente presso il Tribunale di Nola) per la predisposizione e il deposito del piano familiare del consumatore per la composizione della crisi ex art. 7/9 e ss. L. 3/2012 modificato dal D. Lgs. 18 ottobre 2012 n. 179 con istanza di sospensione, e in ogni fase e grado di giudizio, anche in fase di esecuzione ed opposizione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso **avvocato Filippo Luciano Carrella (Cod. Fisc.: CRRFPP72T15F924H) sito in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Nuova Sarno n. 417, PEC: avv.filippocarrella@pec.it / E-mail: avv.filippocarrella@libero.it / Tel./Fax: 081/5101954.**

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.


Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il mio consenso libero e inequivocabile al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, ivi compresi i dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Palma Campania (NA) li 30.11.2021



È autentica



Studio Legale

Avv. Filippo Luciano Carrella

Via Nuova Sarno n. 417 - 80036 Palma Campania (NA)

Avv. **FILIPPO LUCIANO CARRELLA**
Via Nuova Sarno, 417
80036 Palma Campania (NA)

Cognome **CASORIA**

Nome **ALFREDO**

nato il **11-10-1972**

(atto n. **1090 P. 1**)

S. A. **1972**

a **POMIGLIANO D'ARCO**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **TUFINO (NA)**

Via **PALAZZO DEI CONTI 5**

Stato civile

Professione


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **163**

Capelli **Castani**

Occhi **Castani**

Segni particolari



TUFINO del titolare

Esso
01-03-2017

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

~~UFFICIALE D'ANAGRAFE
dello STATO CIVILE (2015)
Angela Antonio Gallicchio~~



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TUFINO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 9229062

DI
CASORIA
ALFREDO


Scadenza: 11-10-2027

5,50

Dritti



AX 9229062



STUDIO LEGALE C.F.Lex

Avv. Filippo Luciano Carrella

Via Nuova Sarno n. 417- 80036 Palma Campania (NA)

Tel./Fax: 081.5101954 - Cell. 392/9240648

E-mail: avv.filippocarrella@libero.it

Pec: filippocarrella@pec.it

PROCURA AGGIORNATA ALLA L.124/2017 (Legge sulla concorrenza)

ED INFORMATIVA GDPR (Regolamento U.E. n. 679/2016)

AURIEMMA IDA nata a Nola (NA) il 19.10.1975 (Cod. Fisc.: RMMDIA75R59F924X), residente in Tufino (NA) alla Via Palazzo dei Conti n. 5

Con la presente procura alle liti conferisco all'**avvocato Filippo Luciano Carrella** del Foro di Nola (NA), il mandato a rappresentarmi e difendermi nella **procedura di sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012** (pendente presso il Tribunale di Nola) per la predisposizione e il deposito del piano familiare del consumatore per la composizione della crisi ex art. 7/9 e ss. L. 3/2012 modificato dal D. Lgs. 18 ottobre 2012 n. 179 con istanza di sospensione, e in ogni fase e grado di giudizio, anche in fase di esecuzione ed opposizione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso **avvocato Filippo Luciano Carrella (Cod. Fisc.: CRRFPP72T15F924H) sito in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Nuova Sarno n. 417, PEC: avv.filippocarrella@pec.it / E-mail: avv.filippocarrella@libero.it / Tel./Fax: 081/5101954.**

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il mio consenso libero e inequivocabile al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, ivi compresi i dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Palma Campania (NA) li 30.11.2021



E autentica
Avv. **FILIPPO LUCIANO CARRELLA**
Via Nuova Sarno, 417
80036 Palma Campania (NA)

Studio legale

Avv. Filippo Luciano Carrella

Via Nuova Sarno n. 417 - 80036 Palma Campania (NA)

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
TUFINO



COGNOME / SURNAME

AURIEGMA

NOME / NAME

IDA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

NOLA (NA) 19.10.1975

SESSO
SEX

F

STATURA
HEIGHT

170

EMISSIONE / ISSUANCE

14.05.2018

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CA34136BH1



CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

19.10.2028

125845

